

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 64

venerdì, 29 novembre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 51 Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.	
.....	4
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 52 Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004.	
.....	13
SEZIONE III	20
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	21
ORDINANZA 26 novembre 2024, n. 141 Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 - OCDPC n. 1037/2023 - Ordinanza commissariale n. 66 del 28/06/2024. Approvazione sesto elenco domande ammesse.	
.....	21

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2024, N. 51

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Piano di intervento sul patrimonio immobiliare. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 77/2004
- Art. 2 - Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione. Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 77/2004
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis), n), z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e, in particolare, gli articoli 37 e 38;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare l'articolo 11 della l.r. 77/2004 alla nuova normativa statale relativa ai contratti pubblici, facendo riferimento al d.lgs. 36/2023;
2. È necessario garantire la rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale, inerenti al patrimonio della Regione Toscana;
3. È necessario garantire il rispetto della programmazione economica per la realizzazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale;

4. Per le finalità di cui ai numeri 2 e 3, è necessario prevedere un procedimento semplificato di approvazione dei progetti inerenti ad opere di interesse strategico realizzate sul patrimonio immobiliare regionale che costituiscano variazione, integrazione o adeguamento agli strumenti urbanistici comunali;
5. È necessario prevedere che le opere che possono accedere al procedimento siano quelle di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale; di tale rilievo deve essere dato atto nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 11 della l.r. 77/2004;
6. Il procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla del. c.r. 37/2015;
7. Ritenuto di accogliere la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare, conseguentemente, la presente legge, richiamando il rispetto della disciplina di cui all'articolo 34, comma 1 bis, della l.r. 65/2014, in relazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;

Approva la presente legge

Art. 1

Piano di intervento sul patrimonio immobiliare.
Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 77/2004

1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Piano di intervento sul patrimonio immobiliare

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale predispone, con deliberazione, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel corso del periodo di riferimento, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Nel piano di cui al comma 1 è contenuto l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione ai sensi dell'articolo 11 bis.
3. Il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale è elaborato in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed è aggiornato annualmente mediante l'elenco annuale di cui al medesimo articolo 37."

Art. 2

Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico
e di rilevanza strategica su immobili della Regione.
Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 77/2004

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 77/2004, è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico
e di rilevanza strategica su immobili della Regione

1. Ai fini della presente legge, sono opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione quelle inerenti al patrimonio immobiliare della Regione dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
 - a) efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;
 - b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;
 - c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi.
2. Qualora per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la Regione, inserita nell'elenco del piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale di cui all'articolo 11, siano necessarie variazioni, perfezionamenti, integrazioni o adeguamenti agli strumenti urbanistici, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), approva il progetto dell'opera e costituisce variazione, perfezionamento, integrazione o adeguamento a tali strumenti, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.
3. Oltre a quanto disposto al comma 2, l'approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la Regione assicura la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. La Regione dà notizia, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dell'indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sugli albi pretori dei comuni interessati. I soggetti interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, possono presentare osservazioni, che sono esaminate e controdedotte in sede di conferenza di servizi. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si esprime motivatamente sulle stesse entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
5. Le variazioni, il perfezionamento, le integrazioni o gli adeguamenti degli strumenti urbanistici sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”). La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.”

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 20 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.11.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 17 giugno 2024, n. 2

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 giugno 2024, n. 265

Assegnata alle 1^a e 4^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 6 novembre 2024

Approvata in data 12 novembre 2024

Divenuta legge regionale 43/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2024, N. 52

**Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali.
Modifiche alla l.r. 29/2004.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati. Sostituzione dell'articolo 4 bis della l.r. 29/2004

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 83 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990 disciplina le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, ovvero quelle che avvengono prima del completamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri, per ordine dell'autorità giudiziaria o per scelte dei familiari, previa autorizzazione del comune;
2. L'articolo 83, comma 3, prevede che queste attività siano sempre eseguite in presenza del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (USL);
3. Tale disposizione, oltre ad utilizzare un linguaggio desueto, antecedente al d.lgs. 502/1992, appare anacronistica, costosa e non più rispondente alle esigenze di tutela della salute pubblica, alcune regioni, infatti, all'interno della propria normativa ne hanno previsto espressamente il superamento e, a titolo esemplificativo, si menziona l'articolo 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e l'articolo 39 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria);
4. È opportuno, pertanto, limitarsi a prevedere che, in occasione delle esumazioni o estumulazioni straordinarie, il comune informi le autorità competenti, ovvero i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, che potranno intervenire con i propri operatori qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere;

Approva la presente legge

Art. 1

Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati.
Sostituzione dell'articolo 4 bis della l.r. 29/2004

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 bis

Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati

1. La cremazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l. 130/2001.
2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 e ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990.
3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall'articolo 83 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 20 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.11.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Simone Bezzini

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 agosto 2024, n. 271

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 novembre 2024

Approvata in data 12 novembre 2024

Divenuta legge regionale 44/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29](#)

SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 141 del 26/11/2024***Oggetto:*

Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 - OCDPC n. 1037/2023 - Ordinanza commissariale n. 66 del 28/06/2024. Approvazione sesto elenco domande ammesse.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Antonio DE CRESCENZO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Elenco domande non ammesse
1A	No	Elenco domande non ammesse ad uso interno
A	Si	Elenco domande ammesse
A1	No	Elenco domande ammesse ad uso interno

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- 1* *Elenco domande non ammesse*
a1bb795bcc0879f475f2f4ed72e18ae0acc28f5b70c3c3272b8ce3c1ca12ac09
- 1A* *Elenco domande non ammesse ad uso interno*
1710df87d05a2f525e43b08b9a520cc233bd0b926bf8b245389bc17861cc82bd
- A* *Elenco domande ammesse*
d2350b7eeffc1f45fcd5c75438865e98b846b07a82cd4f98810a6fff39a69173
- A1* *Elenco domande ammesse ad uso interno*
6642dd4d5be8190e482169c4751ce5e05da0cf43714868331d35ba4cc8b04b25

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023, con cui è dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 5 novembre 2023, n. 1037 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato” con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati, applicabile anche ai territori di Massa-Carrara e Lucca a seguito della citata delibera del CdM del 5 dicembre 2023 ed in particolare l’articolo 1 comma 2 dell’OCDPC suddetta, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA la DGRT n. 721 del 17/06/2024 “Sviluppo Toscana S.p.a.: aggiornamento delle attività da assegnare alla società nel triennio 2024-2026 e del valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale. L.r. 28/2008, art. 3 bis, comma 2 lett.c)”;

DATO ATTO che la gestione del presente intervento rientra nell’attività denominata “Supporto e assistenza tecnica specialistica per la ricognizione dei danni alluvione novembre 2023” prevista al Punto 2 - Programmazione regionale” e inserita negli Elenchi delle attività approvate con la richiamata delibera al n. 30 per l’annualità 2024;

DATO ATTO che i relativi oneri di gestione trovano copertura tramite l’impegno di spesa n. 12161/2024 assunto con DD 26468/2023 sul bilancio regionale;

RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali:

- n. 28, 107, 128 e 129 del 2023 e la n. 4 del 2024 emanate in attuazione di quanto previsto dalla citata OCDPC 1037 che individuano i comuni interessati dagli eventi e disciplinano modalità e termini di raccolta per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l’immediato sostegno di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018;
- n. 63 del 21/06/2024, con cui sono individuati i competenti Settori regionali per l’approvazione dei criteri e delle modalità attuative richiamate al comma 4, dell’art. 4, della OCDPC n. 1037/2023, ai fini del riconoscimento del contributo di immediato sostegno di cui alla lettera c) dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 e si stabilisce di avvalersi degli stessi per le attività conseguenti;
- n. 66 del 28/06/2024, con cui:

- si dà attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettera c) mediante l'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi per le attività economiche e produttive extra-agricole che hanno partecipato alla procedura di segnalazione danni ai sensi delle citate Ordinanze Commissariali n 107/2023 e 4/2024;
- si affida la gestione dell'erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
- si prevede una prima liquidazione a favore dello stesso gestore, pari al 30% dell'importo stanziato di euro 33.438.732,80, da disporre entro il 15/07/2024 per consentire al gestore Sviluppo Toscana S.p.A. un'immediata operatività;
- n. 74 del 15/07/2024, con cui si liquida al gestore a valere sul capitolo n. 2371 della contabilità speciale n. 6425 l'importo suddetto, pari ad euro 10.031.619,84;

DATO ATTO che il presente intervento è attuato ai sensi dell'art. 50 "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali" del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RICHIAMATI i seguenti paragrafi delle "Disposizioni sulle prime misure economiche per immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole", allegato A alla succitata ordinanza n. 66 del 28/06/2024:

- 5.1 "DOCUMENTAZIONE", in cui:
 - si precisa la documentazione obbligatoria ed eventuale utile alla rendicontazione e l'inserimento sul portale da parte dei richiedenti;
 - si dà facoltà agli stessi di presentare, unitamente alla rendicontazione di spesa, istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l'ottenimento di un acconto del 70% del contributo richiesto e rendicontato, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del gestore;
- 5.2 "PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO", laddove si prevede tra l'altro che Sviluppo Toscana proceda con cadenza mensile alla trasmissione degli esiti istruttori al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;

PRESO ATTO della comunicazione protocollo 0550783 del 21/10/2024 con cui il gestore Sviluppo Toscana trasmette il quinto elenco delle domande ammesse, secondo quanto riportato negli allegati A ed A1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero Dello Sviluppo Economico. "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (17G00130)", pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative di tale norma;

RITENUTO di approvare gli esiti istruttori, così come trasmessi dal gestore con comunicazione del 18/10/2024, di cui agli allegati A ed A1 al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della liquidazione a favore del gestore di cui alla succitata ordinanza commissariale n. 74 del 15/07/2024 (capitolo n. 2371 della contabilità speciale n. 6425) e delle concessioni effettuate mediante le ordinanze commissariali di seguito citate:

- n. 91 del 7/08/2024 per euro 95.508,40 (tenuto conto della correzione effettuata con la successiva ordinanza n.106 del 23/09/2024 sull'importo concesso a MAGAZZINI LINEA BLU SRL);
- n. 97 del 27/08/2024 per euro 87.885,25
- n. 106 del 23/09/2024 per euro 50.576,10;
- n. 112 del 11/10/2024 per euro 119.330,54;
- n. 125 del 28/10/2024 per euro 262.326,10;
- con la presente ordinanza per euro 298.262,10

le risorse nella disponibilità del gestore per ulteriori concessioni sono pari ad euro 9.117.731,35;

STABILITO che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore degli interventi oggetto del presente atto, provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui all'allegato A/A1, assoggettando lo stesso alla ritenuta di acconto del 4%, di cui agli artt. 28, comma 2, e 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, con esclusione dell'importo correlato all'acquisto di beni strumentali;

ATTESTATO che, in riferimento alle risorse da erogarsi, di cui al sesto elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammesse ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 26 ottobre 2022- riferite all'intervento del Piano Nazionale Interventi 202407 Lettera C AEP Novembre 2023:

- la documentazione prevista dalle disposizioni e attestante la spesa è stata trasmessa al Settore "Protezione civile regionale" per il caricamento sul portale Fenix-RT;
- la documentazione inserita è coerente da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;
- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio;
- a seguito della verifica documentale a cura di Sviluppo Toscana Spa, si è appurato che gli interventi di ripristino realizzati presentano uno stretto nesso di causalità con l'evento calamitoso;

VISTA la DGR n. 325 del 27/03/2023 che impartisce specifiche direttive per la pubblicazione di dati personali (ed in particolare l'art. 2 dell'allegato A, che prevede la deroga alla pubblicazione dei dati personali relativi alle attività di natura imprenditoriale destinatarie di contributi, per ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di importo superiore a Euro 1.000,00);

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 è stato acquisito il seguente codice CUP D15C24000160001 quale riferimento per l'intervento pubblico attuato con il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati al presente atto, relativi alle domande pervenute da parte delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alle DCM del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 5 novembre 2023:
"A", relativo al sesto elenco di domande ammesse a saldo, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
"A1" relativo al sesto elenco delle domande ammesse a saldo, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili;
"1", relativo al terzo elenco di domande non ammesse e rinunciate, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
"1a" relativo al terzo o elenco di domande non ammesse e rinunciate, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili;
2. di stabilire che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore della procedura relativa all'evento emergenziale in oggetto, provveda, all'esecutività del presente atto, alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui ai suddetti allegati;
3. di dare atto che, a seguito delle concessioni effettuate con ordinanza commissariale n. 91 del 7/08/2024, n. 97 del 27/08/2024, n. 106 del 23/09/2024, n. 112 del 11/10/2024, n. 125 del 28/10/2024 e con il presente atto per complessivi euro 913.888,49, le risorse nella disponibilità del gestore per ulteriori concessioni sono pari ad euro 9.117.731,35;
4. di precisare che i COR assunti con il presente atto sono da confermarsi entro 20 giorni dalla richiesta di registrazione a cura del gestore Sviluppo Toscana Spa;
5. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";
7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a Sviluppo Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati "A1" e "1a", nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Albino Caporale

Il Dirigente Responsabile
Antonio De Crescenzo

Allegato 1

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2023 e del 05 dicembre 2023 (O.C.D.P.C. n.1037 del 05 novembre 2023)

Esiti delle domande presentate - elenco 11-11-24 progetti NON AMMESSI

CUP Sviluppo Toscana	Ragione Sociale Proponente	Codice Fiscale	Comune sede danneggiata	Provincia sede legale	Esito	Data presentazione domanda	Data richiesta integrazioni	Data prefeliberata 10bis L. 241/98	Controdeduzione si/si/no	Importo danno dichiarato mod. C1
11.11112023.253000223	xxxxx	xxxxx	Quarrata	Pistoia	NON AMMESSO	09/10/2024		17/10/2024	NO	12.000,00
11.11112023.253000171	xxxxx	xxxxx	Vinci	Firenze	NON AMMESSO	30/09/2024		15/10/2024	NO	28.876,00
11.11112023.253000227	xxxxx	xxxxx	Pisa	Pisa	NON AMMESSO	04/09/2024	26/09/2024	18/10/2024	NO	33.350,00
11.11112023.253001856	xxxxx	xxxxx	Campi Bisenzio	Firenze	NON AMMESSO	29/08/2024		07/10/2024	NO	118.929,71
11.11112023.253000439	xxxxx	xxxxx	Quarrata	Pistoia	NON AMMESSO	25/09/2024	04/10/2024	24/10/2024	NO	54.443,00
11.11112023.253000679	ITON SRL	0715080485	Campi Bisenzio	Firenze	NON AMMESSO	09/10/2024	15/10/2024	04/11/2024	NO	2.004.000,00
11.11112023.253000529	V & V arts	07106500486	Campi Bisenzio	Firenze	NON AMMESSO	23/10/2024		24/10/2024	NO	151.475,20
11.11112023.253001477	CCWZ SRL	05975890483	Campi Bisenzio	Firenze	NON AMMESSO	07/10/2024		15/10/2024	NO	13.000,00
11.11112023.253002682	IL CAFFÈ NAZIONALE 2022 S.R.L.	02038500472	Quarrata	Pistoia	NON AMMESSO	14/10/2024		29/10/2024	NO	1.520,00

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2023 e del 05 dicembre 2023 (O.C.D.P.C. n.1037 del 05 novembre 2023)

Esiti delle domande presentate - elenco 11-11-24 progetti RINUNCIATI

CUP Sviluppo Toscana	Ragione Sociale Proponente	Codice Fiscale	Comune sede danneggiata	Provincia sede legale	Esito	Data presentazione domanda	Data rinuncia	Importo danno dichiarato mod. C1
11.11112023.253002952	xxxxx	xxxxx	Montemurlo	Prato	RINUNCIA	14/11/24	04/11/2024	48.110,00

Allegato A)

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2023 e del 05 dicembre 2023 (O.C.D.P.C. n.1037 del 05 novembre 2023)

Esiti delle domande presentate - elenco 11-11-24 progetti AMMESSI (SALDO)

CUP Sviluppo Toscana	Ragione Sociale Proponente	ESITO	Contributo richiesto	Spesa Rendicontata	Spesa totale ammissibile	Contributo totale ammissibile a lordo della ritenuta	Importo contributo non soggetto a ritenuta d'acconto	Importo contributo soggetto a ritenuta d'acconto	Importo ritenuta acconto	COR
11.11112023.253000142	xxxxx	AMMESSO	€ 13.234,56	€ 10.848,00	€ 10.848,00	€ 10.848,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	23038425
11.11112023.253000341	xxxxx	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 14.640,00	€ 14.167,40	€ 11.628,77	€ 11.628,77	€ 0,00	€ 11.628,77	€ 465,15	23038450
11.11112023.253000392	xxxxx	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 20.503,10	€ 13.587,20	€ 13.521,43	€ 13.521,43	€ 0,00	€ 13.521,43	€ 540,86	23038469
11.11112023.253000418	CARNI E CARNI SRL	AMMESSO	€ 53.500,00	€ 15.997,75	€ 15.997,75	€ 15.997,75	€ 0,00	€ 15.997,75	€ 639,91	23038498
11.11112023.253000451	xxxxx	AMMESSO	€ 182.600,00	€ 17.343,68	€ 17.343,68	€ 17.343,68	€ 388,30	€ 17.034,75	€ 681,39	23038510
11.11112023.253000861	GIUNTINI SRL	AMMESSO	€ 111.822,00	€ 105.304,80	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 800,00	23038688
11.11112023.253000977	xxxxx	AMMESSO	€ 78.491,00	€ 23.788,88	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 800,00	23038643
11.11112023.253000985	xxxxx	AMMESSO	€ 53.689,99	€ 20.737,93	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.542,61	€ 11.457,39	€ 458,30	23038664
11.11112023.253000996	xxxxx	AMMESSO	€ 35.500,00	€ 21.070,20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 800,00	23038715
11.11112023.253001104	xxxxx	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 10.483,00	€ 10.483,00	€ 5.846,73	€ 5.846,73	€ 0,00	€ 5.846,73	€ 233,87	23038765
11.11112023.253001254	xxxxx	AMMESSO	€ 119.796,00	€ 96.238,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	23038809
11.11112023.253002699	xxxxx	AMMESSO	€ 58.200,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 800,00	23038860
11.11112023.253002885	xxxxx	AMMESSO	€ 6.800,00	€ 6.793,57	€ 6.793,57	€ 6.793,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	23038896
11.11112023.253002933	xxxxx	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 29.897,64	€ 17.056,50	€ 10.448,03	€ 10.448,03	€ 0,00	€ 10.448,03	€ 417,92	23038919
11.11112023.253003275	DIERRE SPA	AMMESSO	€ 33.585,32	€ 33.585,32	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 800,00	23038983
11.11112023.253000788	xxxxx	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 9.500,00	€ 9.321,29	€ 8.631,52	€ 8.631,52	€ 0,00	€ 8.631,52	€ 345,28	23045514
11.11112023.253001002	MONTEBIANCO COSTRUZIONI SRL	AMMESSO	€ 970.178,26	€ 57.778,48	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 800,00	23038960
11.11112023.253000520	HOUSE 3.0 SRL	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 110.800,00	€ 109.010,30	€ 10.232,80	€ 10.232,80	€ 232,89	€ 10.020,13	€ 400,61	23040284
11.11112023.253001383	FARMACIA NUGOLA SRL	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 3.101,41	€ 1.677,62	€ 1.439,80	€ 1.439,80	€ 1.081,05	€ 358,75	€ 14,25	23040450
11.11112023.253002067	xxxxx	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 16.000,00	€ 16.200,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 340,00	23040504
11.11112023.253003295	NOEMI SRL	AMMESSO	€ 17.030,00	€ 17.030,00	€ 17.030,00	€ 17.030,00	€ 0,00	€ 17.030,00	€ 681,20	23040686
€ 296.262,10										

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**